



Schintu Antonietta
NOTAIO

Repertorio n. 170

Raccolta n. 123

**MODIFICA STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di gennaio (17 gennaio 2023), in Sassari, nel mio studio posto in via Giuseppe Mazzini n. 6, alle ore diciotto e minuti quaranta.

Innanzi a me **Dr.ssa ANTONIETTA SCHINTU**, Notaio in Sassari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ed in presenza dei signori **ELEONORA CHERCHI**, nata a Ozieri (SS) il 28 maggio 1990, residente a Sassari (SS), in Strada Provinciale 132 La Crucca n. 237 e **ALESSANDRO VARGIU**, nato a Sassari (SS) il 26 ottobre 1969, residente a Sassari in Strada Statale 291 Sassari-Fertilia n. 85, testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano,

SONO COMPARSI:

- **CARBONI UMBERTO** nato ad Alghero (SS) il 15 marzo 1978, residente a Sassari (SS) in via Armando Diaz n. 6, avvocato, codice fiscale CRB MRT 78C15 A192P;
- **USAI NICOLA** nato a Sassari (SS) il 17 maggio 1968, residente a Sassari (SS) in via Carlo Felice n. 48/C, avvocato, codice fiscale SUA NCL 68E17 I452J;
- **PEDONI MASSIMILIANO GIUSEPPE** nato a Sassari (SS) il 7 gennaio 1971, residente a Sassari (SS) in S.P. 132 La Crucca n. 233/F, imprenditore, codice fiscale PDN MSM 71A07 I452V;
- **IDINI ANTONIO** nato a Sassari (SS) il 3 settembre 1971, residente a Sassari (SS) in S.V. Santa Maria di Lu Gardu n. 48, agronomo, codice fiscale DNI NTN 71P03 I452E;
- **ENNAS ROBERTO** nato a Oristano (OR) il 2 gennaio 1961, residente a Sassari (SS) in via Vittorino Era 'traversa' n. 32, pensionato, codice fiscale NNS RRT 61A02 G113V;
- **ZAPPAREDDU ANTONIO LUIGI** nato a Sassari (SS) il 2 aprile 1971, residente a Sassari (SS) in via Dei Mille n. 49, impiegato, codice fiscale ZPP NNL 71D02 I452M;
- **ENA ANDREA** nato a Sassari (SS) il giorno 8 luglio 1964, residente a Sassari (SS) in via Besta n. 14, dirigente, codice fiscale NEA NDR 64L08 I452B;
- **SOLINAS GIANFRANCO** nato a Sassari (SS) il 4 ottobre 1978, e residente a Sassari (SS) in via Deffenu n. 42, imprenditore, codice fiscale SLN GFR 78R04 I452S;
- **PALA ANGELO** nato a Sassari (SS) il 24 aprile 1978, residente a Sassari (SS) in via Giulio Pastore n. 4, impiegato, codice fiscale PLA NGL 78D24 I452U;
- **SCANU MARCO** nato a Sassari (SS) il 10 gennaio 1976 e residente a Sassari (SS) in via Mossa n. 7, dottore commercialista, codice fiscale SCN MRC 76A10 I452F.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO:

= che con atto a rogito Dr. Giovanni Carlini, Notaio in Sassari, in data 17 aprile 2014, Repertorio n. 26.108, Raccolta n. 9.047, registrato a Sassari il 22 aprile 2014 al n. 2584 serie 1T, veniva costituita la "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903" con sede legale in Sassari (SS), via Armando Diaz n. 6, codice fiscale: 02567310905, pec: fondazionetorres1903@pec.it, persona giuridica di diritto privato iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 226, giusta Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale, servizio affari istituzionali e segreteria di giunta n. 756, prot. n. 20637 del 23 settembre 2014;

= che i costituiti signori **CARBONI UMBERTO**, **USAI NICOLA**, **PEDONI MASSIMILIANO GIUSEPPE**, **IDINI ANTONIO**, **ENNAS ROBERTO** e **ZAPPAREDDU ANTONIO LUIGI** sono i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

= che i costituiti signori **ENA ANDREA**, **SOLINAS GIANFRANCO** e **PALA ANGELO**

*Registrato
a Sassari*

il 22/01/2023

n. 485

Serie 1T

pagati € 356,00

Modello Unico

sono i membri del Comitato dei Garanti della Fondazione;
= che il costituito signor SCANU MARCO è il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione;
= che al fine dell'acquisizione da parte della Fondazione della natura di Ente del Terzo Settore (ETS) e della relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) occorre adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. 'Codice del Terzo Settore' (CTS);
= che al suddetto fine è stata redatta relazione di stima del patrimonio della Fondazione alla data del 30 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 22 CTS dal Dott. Simone Romano nato a Sassari (SS) il 28 febbraio 1987 residente a Sassari in via Genova n. 29, codice fiscale RMN SMN 87B28 I452H, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari al n. 524/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 179796, G.U. n. 28 del 06/04/2018, con studio in Sassari, Piazza S. Rujū n. 6, asseverata con giuramento reso dal medesimo avanti a me Notaio in data 22 dicembre 2022, Repertorio n. 160 che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
= che ai sensi dell'art. 30 CTS nelle Fondazioni del terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico;
= che ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale il medesimo è modificabile solo ed esclusivamente in una riunione dedicata solo a questa attività e con parere favorevole di almeno i $\frac{2}{3} + 1$ (due terzi più uno) dei membri del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Amministrazione riuniti insieme;
= che in questi giorni, luogo ed ora sono riuniti insieme in un'unica assemblea, in forma totalitaria, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Garanti per deliberare sul seguente concordato

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento dello statuto in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) per consentire l'iscrizione nel 'Registro Unico Nazionale del Terzo Settore' e l'acquisizione della relativa natura di Ente del Terzo Settore; delibere inerenti e conseguenti;

2) Nomina Organo di Controllo.

Tutto ciò premesso facente parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Assume la presidenza dell'adunanza, su designazione unanime dei comparenti, il Dott. UMBERTO CARBONI il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE che:

1) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

CARBONI UMBERTO - Presidente;

USAI NICOLA - Vice Presidente;

PEDONI MASSIMILIANO GIUSEPPE - Direttore Generale;

IDINI ANTONIO - Consigliere;

ZAPPAREDDU ANTONIO LUIGI - Consigliere;

ENNAS ROBERTO - Consigliere;

2) è presente l'intero Comitato dei Garanti nelle persone dei signori:

ENA ANDREA - Presidente;

SOLINAS GIANFRANCO - Garante;

PALA ANGELO - Garante;

3) la Fondazione non ha un organo di controllo;

4) è presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del signor MARCO SCANU;

5) egli stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

6) tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Ciò constatato e fatto constatare il Presidente

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in forma totalitaria essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Garanti e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Garanti, riuniti insieme, che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore" ed ottenere la relativa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di aggiornare lo statuto della Fondazione ed adeguarlo alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. All'uopo il Presidente espone ai presenti la necessità di garantire la sussistenza del patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) necessario per l'iscrizione della Fondazione nel detto Registro (RUNTS) e dà atto che la suddetta consistenza è stata accertata a mezzo di Relazione giurata di stima aggiornata al 30 novembre 2022 redatta dal Dottore Commercialista e Revisore Contabile Dr. Simone Romano in data 19 dicembre 2022, che si allega al presente atto sotto la lettera "A". Il Presidente proseguendo nella trattazione procede quindi ad illustrare il nuovo testo statutario, contestualmente ponendo in evidenza le varie modifiche adottate rispetto al testo attuale.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore nelle Fondazioni deve essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico e propone quindi di nominare un Sindaco Unico nella persona del Dottore Commercialista e Revisore Legale Conti Dr. Marco Scanu.

Il Presidente, infine, invita i presenti a prendere parola alla discussione, ma nessuno dichiara di voler intervenire. Indi i costituiti signori CARBONI UMBERTO, USAI NICOLA, PEDONI MASSIMILIANO GIUSEPPE, IDINI ANTONIO, ENNAS ROBERTO, ZAPPAREDDU ANTONIO LUIGI, ENA ANDREA, SOLINAS GIANFRANCO e PALA ANGELO, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERANO:

1) di approvare le proposte di variazione dello statuto della Fondazione e pertanto di approvare il seguente nuovo testo statutario aggiornato e adeguato alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS):

"STATUTO della "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903 E.T.S."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903" (dove l'acronimo S.E.F. sta per società educazione fisica).

1.2. Una volta effettuata l'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 CTS, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903 Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903 E.T.S.".

1.3. La Fondazione ha sede in Sassari, via Armando Diaz n. 6.

Articolo 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1. La Fondazione, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue, finalità ci-

viche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (art. 5 CTS lett. i);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 CTS lett. t).

2.2. Nello specifico la fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, beneficenza, educative e culturali orientate in via prioritaria ma non esclusiva alla tutela della cultura e degli interessi della Comunità della città di Sassari e dei sostenitori della Torres calcio, proponendosi in particolare di:

a) promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza dei valori e della tradizione sportiva e socio - culturale della S.E.F. Torres 1903;

b) promuovere la pratica del calcio e dello sport giovanile e dilettantistico in Sardegna ed in special modo nella Provincia di Sassari, ed in particolare promuovere la ricerca e la formazione - sportiva ed educativa - di talenti sportivi;

c) favorire la crescita della comunità dei tifosi e dei sostenitori della Torres;

d) coadiuvare la società Torres come ente a garanzia degli interessi della comunità sassarese e dei sostenitori della squadra, mantenendo una costante informazione sull'attività e sulla gestione della stessa;

e) curare la raccolta, la catalogazione, la ricostruzione e la creazione di un archivio storico della S.E.F. TORRES, anche nel contesto della storia della città di Sassari, perseguendone la divulgazione anche mediante l'allestimento e la gestione di una struttura espositiva permanente;

f) promuovere iniziative quali mostre, convegni, dibattiti ed eventi in genere volti alla conservazione ed alla diffusione dei valori di sportività e solidarietà della S.E.F. Torres sin dal 1903;

g) organizzare, contribuire, aderire e patrocinare iniziative di tipo culturale sportivo e sociale che interessino la storia della città di Sassari, della cultura sportiva e non e dello sport in genere;

h) pubblicare libri, riviste, opuscoli informativi sulla Torres, sulla città di Sassari, sull'attività della Fondazione e su fatti di rilievo socio - culturale;

i) creare, costituire e curare archivi multimediali concernenti la Torres, i suoi tifosi, la sua storia e la sua tradizione sportiva;

l) promuovere ed attivare iniziative di carattere artistico, culturale, ricreativo e sportivo, atte a limitare situazioni di disagio giovanile e di degrado sociale;

m) offrire un servizio di informazione ed orientamento a società ed Enti che operino nel Settore dello sport;

n) creare o sovvenzionare borse di studio per aiutare, nella propria crescita culturale, professionale e personale giovani meritevoli superando e colmando disparità di genere, razza, sesso e religione;

o) realizzare, patrocinare o partecipare a campagne di sensibilizzazione nonchè curare e valorizzare beni di interesse storico, artistico e paesaggistico;

p) rilevare e gestire strutture sportive nel rispetto degli scopi della fondazione.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre Fondazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle attività della Fondazione.

2.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 3 - DURATA

3.1. La durata della fondazione è illimitata

Articolo 4- PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal Fondo di Dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della Fondazione, costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dai Costituenti, dai Fondatori e dai Sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

costituito altresì:

- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da eventuali contributi dello Stato o di altri Enti pubblici territoriali ovvero di enti privati;

B) dal Fondo di Gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti Territoriali o di Enti Pubblici;

- dai contributi e dalle quote dei Costituenti, dei Fondatori, dei Sostenitori e da altri soggetti che ne condividano gli scopi;

- dai ricavi delle attività proprie della Fondazione, nonché di quelle secondarie e strumentali;

- dai Fondi destinati dall'Unione Europea.

Articolo 5- ESERCIZI FINANZIARI

5.1. Gli esercizi finanziari vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

5.3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato e purché finalizzati al perseguimento dello scopo della Fondazione.

5.4. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la sostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.5. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestio-

ne, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1. I membri della Fondazione si dividono in: "COSTITUENTI", "FONDATORI" e "SOSTENITORI".

6.2. Sono "COSTITUENTI" coloro che intervengono alla stipulazione dell'atto costitutivo della Fondazione.

6.3. Sono "FONDATORI" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che, condividendone le finalità, concorrono mediante contributi in denaro pluriennali almeno nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. Sono "SOSTENITORI" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che, condividendone le finalità, concorrono mediante contributi in denaro una tantum, nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.5. L'ammissione dei "Fondatori" e dei "Sostenitori" è fatta con delibera del Comitato dei Garanti su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Comitato dei Garanti. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel relativo Albo di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il Comitato dei Garanti deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Controllo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

6.6. I membri della fondazione ("Costituenti", "Fondatori" e "Sostenitori") hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Comitato dei Garanti;
- e) il Direttore Generale;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge);
- h) il Comitato di Raccolta (organo facoltativo).

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo 5 (cinque) a massimo 11 (undici) membri.

8.2. Sono membri di diritto, salvo rinuncia e sino a dimissioni, i Costituenti, i quali provvederanno eventualmente a designare gli altri componenti del Consiglio scegliendoli tra

i Fondatori.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

8.3. Gli eletti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

8.4. Nel caso venga a mancare un Costituente gli altri membri provvederanno a sostituirlo con designazione a maggioranza tra coloro che risultino a tale data compresi nella categoria dei Fondatori di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui non vi siano Fondatori, si provvederà alla scelta tra i Sostenitori o tra persone che condividano gli scopi della Fondazione e di comprovata fede "torresina" da valutare caso per caso ad opera del Comitato dei Garanti.

8.5. Il nuovo designato cesserà dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e sarà rieleggibile.

8.6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

8.7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno su convocazione del Presidente da farsi con raccomandata A/R, P.E.C., fax, telegramma o e-mail spedita almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con allegato l'ordine del giorno.

8.8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche qualora ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso e la maggioranza del Comitato dei Garanti. La richiesta va indirizzata al presidente del Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata a/r, p.e.c., fax, telegramma o e-mail. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dalla data del ricevimento della richiesta, convoca il Consiglio di Amministrazione (tramite raccomandata a/r, p.e.c., fax, telegramma o e-mail) entro 7 (sette) giorni.

8.9. Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ed il funzionamento della Fondazione.

8.10. Il Consiglio di Amministrazione si occupa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, cura e promuove gli indirizzi della Fondazione, ne elabora ed organizza i programmi e le iniziative e sovrintende a tutte le attività della stessa.

8.11. Inoltre a titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

b) su quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione.

8.12. Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità economiche risultanti dal bilancio, autorizza le iniziative da perseguirsi sentito il Comitato dei Garanti.

8.13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.14. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti.

8.16. Per la validità delle deliberazioni concernenti la straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

8.17. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario designato per ciascuna riunione.

8.18. Non sono ammessi nè il voto per delega nè il voto per corrispondenza.

8.19. Ogni verbale del Consiglio di Amministrazione potrà essere inviato al presidente del Comitato dei Garanti entro le 48 (quarantotto) ore successive alla deliberazione

qualora uno dei Garanti ne faccia richiesta.

8.20. Il membro del Consiglio di Amministrazione che manchi a 2 (due) adunanze consecutive e senza giustificato motivo decadrà dalla carica.

8.21. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

8.22. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 9 - PRESIDENTE

9.1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

9.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.3. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, nominato a maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

9.5. Fino a quando nel Consiglio di Amministrazione vi siano Costituenti e Fondatori, salvo rinuncia espressa, il Presidente deve essere scelto fra questi.

9.6. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne dirige le adunanze, propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;*
- sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazione;*
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Direttore Generale;*
- firma tutti gli atti della Fondazione.*

9.7. In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica il Vice Presidente che verrà a sua volta sostituito nell'incarico, nella successiva adunanza e su deliberazione del Consiglio, da uno degli altri componenti del Consiglio Stesso.

9.8. Il Presidente potrà essere revocato dal suo incarico per i seguenti motivi:

- comportamento contrario agli scopi della Fondazione;*
- condanna passata in giudicato per peculato o altri reati contro il patrimonio;*
- dimissioni;*
- mancato versamento della quota annuale;*
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.*

9.9. La revoca del Presidente dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio da determinarsi senza tenere conto del voto del Presidente, nel corso della riunione ordinaria successiva alla presentazione della "mozione di sfiducia" oppure durante una riunione convocata d'urgenza. La mozione di sfiducia potrà essere presentata anche da un solo membro del CDA e dovrà essere adeguatamente motivata oltre che supportata da documentazione.

Articolo 10 - IL VICE PRESIDENTE

10.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

10.2. In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente la carica rimarrà vacante fino alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla sua sostituzione a maggioranza scegliendolo tra i suoi membri.

Articolo 11 - COMITATO DEI GARANTI

11.1. Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 5 (cinque).

11.2. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i 'Costituenti' che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso non siano a disposizione Costituenti i componenti verranno scelti tra coloro che risultino compresi nella categoria dei 'Fondatori' di cui all'art. 6 del presente Statuto. Nel caso in cui non vi siano Fondatori, si provvederà alla scelta tra i 'Sostenitori'.

11.3. Al Comitato dei Garanti compete di:

- verificare l'andamento della Fondazione e vigilare che ne vengano rispettati gli scopi. A tal proposito, ricevuto il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Comitato può, entro le 48 (quarantotto) ore successive, a maggioranza dei suoi membri, suggerire eventuali modifiche nel rispetto degli scopi della Fondazione;
- vigilare sull'operato degli organi della Fondazione.

11.4. Il Comitato ha potere decisionale circa l'ingresso e l'esclusione dei nuovi Fondatori e Sostenitori; l'esclusione potrà avvenire per i seguenti motivi:

- comportamento contrario agli scopi della Fondazione;
- condanna passata in giudicato per peculato o altri reati contro il patrimonio;
- dimissioni;
- mancato versamento da parte dei Fondatori del contributo annuale stabilito dal Consiglio;
- condotta contraria al dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamenti contrari ai doveri di prestazioni non patrimoniali;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

11.5. Il Comitato dei Garanti è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.6. Il Comitato dei Garanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

11.7. In seconda convocazione il Comitato dei Garanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

11.8. Ogni membro del Comitato ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - DIRETTORE GENERALE

12.1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti oppure al fuori degli stessi, tramite votazione palese tra persone che, per l'attività svolta, l'esperienza e la competenza acquisita nei settori di interesse della Fondazione, ovvero per i particolari meriti conseguiti nello sport o nel sociale risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fondazione e siano in grado di apportare ad essa un fattivo contributo.

12.2. In caso di nomina di persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione, essa, una volta nominata, non entrerà a far parte del Consiglio stesso, potendo però partecipare alle riunioni di tale organo, se invitato a farlo dal Presidente, senza diritto di voto, e con funzioni per lo più consultive e non vincolanti.

12.3. I suoi compiti verranno determinati dall'organo che lo nomina.

12.4. Il Direttore Generale collabora con il Presidente nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5. In caso di dimissioni o revoca del Direttore Generale il ruolo rimarrà vacante fino a nuova nomina.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

13.1. Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art. 30 CTS, è nominato un Organo di Controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate. Esso potrà anche esercitare la revisione legale dei conti, se iscritto nell'apposito Registro, sia quando tale funzione sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 CTS sia in caso di nomina facoltativa.

13.2. Ove organo distinto, la revisione può essere svolta da Revisore Unico nominato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

13.3. I membri di tali organi sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - COMITATO DI RACCOLTA

14.1. Il Comitato di Raccolta è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri o anche al di fuori di essi tra i Fondatori o anche tra i Sostenitori. E' un organo facoltativo composto da un minimo di tre persone che si occuperanno della raccolta delle domande per l'ingresso in Fondazione dei nuovi Fondatori e Sostenitori e, solo dopo la ratifica del Comitato dei Garanti, sbrigheranno le formalità relative alle nuove adesioni (emissione ricevute, iscrizione nei relativi albi, raccolta delle elargizioni, richieste delle quote minime annue).

Articolo 15 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

15.1. È possibile tenere le riunioni degli organi collegiali, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

= che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

= che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

= che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

= che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

= che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16 - LIBRI DELLA FONDAZIONE E SCRITTURE CONTABILI

16.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

16.2. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato dei Garanti;

d) l'albo che contenga i nomi dei Costituenti, Fondatori e Sostenitori.

Articolo 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1. Il Comitato dei Garanti e il Consiglio di Amministrazione riuniti insieme, con il voto favorevole complessivo dei 3/4 (tre quarti) dei rispettivi componenti, delibera lo scio-

glimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

17.2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

17.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 co. 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Comitato dei Garanti.

Articolo 18 - MODIFICA DELLO STATUTO

18.1. Il presente statuto sarà modificabile -- fatta eccezione per scopo e finalità, con possibilità comunque di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al co. 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 -- solo ed esclusivamente in una riunione dedicata solo a questa attività e con voto favorevole di almeno i $2/3 + 1$ (due terzi più uno) dei membri del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Amministrazione riuniti insieme.

Articolo 19 - GRATUITA' DELLE CARICHE

19.1. Tutte le cariche si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 20 - NORME APPLICABILI

20.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore (CTS), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.";

2) di richiedere l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine dell'acquisizione da parte della Fondazione della relativa natura di Ente del Terzo Settore (ETS);

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere autorizzandolo ad apportare all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste da ogni competente autorità;

4) di delegare il Notaio rogante al deposito presso il RUNTS del presente deliberato;

5) di nominare un Sindaco Unico nella persona del Dr. MARCO SCANU, nato a Sassari (SS) il 10 gennaio 1976, residente a Sassari in via Mossa n. 7, codice fiscale SCN MRC 76A10 I452F, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari al n. 337/A e al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 147099, G.U. n. 66 del 21/08/2007, il quale accetta la carica dichiarando non sussistere a proprio carico cause di ineleggibilità o decadenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18:55 (ore diciotto e minuti cinquantacinque).

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto della Fondazione nella sua forma aggiornata a seguito delle sopra deliberate modifiche.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente verbale sono a carico della Fondazione.

I comparenti riconoscono di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed al GDPR 679/2016 e prestano il consenso al trattamento dei loro dati personali in relazione al presente atto ed ai successivi adempimenti.

Il presente atto ricevuto da me Notaio è stato da me letto, in presenza dei testimoni, ai comparenti che a mia domanda lo approvano e con i testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono, anche a margine dei fogli intermedi, alle ore 19:40 (ore diciannove e minuti quaranta).

Scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici

e in minima parte a mano, consta di trenta pagine di otto fogli.

Firmato Umberto Carboni

- " Nicola Usai
- " Massimiliano Giuseppe Pedoni
- " Antonio Idini
- " Roberto Ennas
- " Antonio Luigi Zappareddu
- " Andrea Ena
- " Gianfranco Solinas
- " Angelo Pala
- " Marco Scanu
- " Eleonora Cherchi TESTE
- " Alessandro Vargiu TESTE
- " Antonietta Schintu Notaio

STATUTO della "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903 E.T.S."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903" (dove l'acronimo S.E.F. sta per società educazione fisica).

1.2. Una volta effettuata l'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 CTS, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903 Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE S.E.F. TORRES 1903 E.T.S.".

1.3. La Fondazione ha sede in Sassari, via Armando Diaz n. 6.

Articolo 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1. La Fondazione, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e persegue, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017 (art. 5 CTS lett. i);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 CTS lett. t).

2.2. Nello specifico la fondazione persegue finalità di soli-



Marco Iannone
Ilseculo Iannone
Eleonora - Cherchi TESTE

Andrea Iannone
Andrea Iannone
Andrea Iannone

Roberto Iannone
Roberto Iannone
Antonio Iannone

Vincenzo Iannone
Nicola Iannone
Marco Iannone

darietà sociale, beneficenza, educative e culturali orientate in via prioritaria ma non esclusiva alla tutela della cultura e degli interessi della Comunità della città di Sassari e dei sostenitori della Torres calcio, proponendosi in particolare di:

- a) promuovere tra le nuove generazioni la conoscenza dei valori e della tradizione sportiva e socio - culturale della S.E.F. Torres 1903;
- b) promuovere la pratica del calcio e dello sport giovanile e dilettantistico in Sardegna ed in special modo nella Provincia di Sassari, ed in particolare promuovere la ricerca e la formazione - sportiva ed educativa - di talenti sportivi;
- c) favorire la crescita della comunità dei tifosi e dei sostenitori della Torres;
- d) coadiuvare la società Torres come ente a garanzia degli interessi della comunità sassarese e dei sostenitori della squadra, mantenendo una costante informazione sull'attività e sulla gestione della stessa;
- e) curare la raccolta, la catalogazione, la ricostruzione e la creazione di un archivio storico della S.E.F. TORRES, anche nel contesto della storia della città di Sassari, perseguendone la divulgazione anche mediante l'allestimento e la gestione di una struttura espositiva permanente;
- f) promuovere iniziative quali mostre, convegni, dibattiti ed eventi in genere volti alla conservazione ed alla diffusione

dei valori di sportività e solidarietà della S.E.F. Torres
sin dal 1903;

g) organizzare, contribuire, aderire e patrocinare iniziative
di tipo culturale sportivo e sociale che interessino la sto-
ria della città di Sassari, della cultura sportiva e non e
dello sport in genere;

h) pubblicare libri, riviste, opuscoli informativi sulla Tor-
res, sulla città di Sassari, sull'attività della Fondazione e
su fatti di rilievo socio - culturale;

i) creare, costituire e curare archivi multimediali concernen-
ti la Torres, i suoi tifosi, la sua storia e la sua tradizio-
ne sportiva;

l) promuovere ed attivare iniziative di carattere artistico,
culturale, ricreativo e sportivo, atte a limitare situazioni
di disagio giovanile e di degrado sociale;

m) offrire un servizio di informazione ed orientamento a so-
cietà ed Enti che operino nel Settore dello sport;

n) creare o sovvenzionare borse di studio per aiutare, nella
propria crescita culturale, professionale e personale giovani
meritevoli superando e colmando disparità di genere, razza,
sesso e religione;

o) realizzare, patrocinare o partecipare a campagne di sensi-
bilizzazione nonchè curare e valorizzare beni di interesse
storico, artistico e paesaggistico;

p) rilevare e gestire strutture sportive nel rispetto degli



Mario Pannu
Alessandro Vargu
Elena Chiodi TESTE

Andrea Tura
Andrea Tura
Andrea Tura

Roberto Tura
Antonio Tura
Antonio Tura

Vincenzo
Nicola Usai
Marco Girelli

scopi della fondazione.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre Fondazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle attività della Fondazione.

2.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 CTS.

Articolo 3 - DURATA

3.1. La durata della fondazione è illimitata

Articolo 4- PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal Fondo di Dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della Fondazione, costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in de-

naro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, effettuati dai Costituenti, dai Fondatori e dai Sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;

costituito altresì:

- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione, nonché da eventuali contributi dello Stato o di altri Enti pubblici territoriali ovvero di enti privati;

B) dal Fondo di Gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalla attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti Territoriali o di Enti Pubblici;

- dai contributi e dalle quote dei Costituenti, dei



Maresca
Eugenio Vignoli
ECONOMISTA - Esercizio TESTE

Andrea Lina
Luigi P. L.

Roberto Ceram
Antonio G. G. G.
Antonio G. G. G.

Vincenzo Celli
Nicola L. L.
Maurizio L. L.

Fondatori, dei Sostenitori e da altri soggetti che ne condividano gli scopi;

- dai ricavi delle attività proprie della Fondazione, nonché di quelle secondarie e strumentali;
- dai Fondi destinati dall'Unione Europea.

Articolo 5- ESERCIZI FINANZIARI

5.1. Gli esercizi finanziari vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 CTS, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'articolo 14 CTS.

5.3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio approvato e purchè finalizzati al perseguimento dello scopo della Fondazione.

5.4. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5.5. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

6.1. I membri della Fondazione si dividono in: "COSTITUENTI", "FONDATORI" e "SOSTENITORI".

6.2. Sono "COSTITUENTI" coloro che intervengono alla stipulazione dell'atto costitutivo della Fondazione.

6.3. Sono "FONDATORI" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che, condividendone le finalità, concorrono mediante contributi in denaro pluriennali almeno nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. Sono "SOSTENITORI" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni che, condividendone le finalità, concorrono mediante contributi in denaro una tantum, nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

6.5. L'ammissione dei "Fondatori" e dei "Sostenitori" è fatta con delibera del Comitato dei Garanti su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Comitato dei Garanti. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel relativo Albo di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Il Comitato dei Garanti deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Alessandro Vignati

Marco Farni
Eleanora Cherchi

Andrea Vignati
Luca Farni

Roberto Vignati
Antonio Farni
Antonio Farni

Enrico Vignati
Nicola Vignati
Mauro Vignati

TESTE

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di Controllo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

6.6. I membri della fondazione ("Costituenti", "Fondatori" e "Sostenitori") hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Comitato dei Garanti;
- e) il Direttore Generale;

f) l'Organo di Controllo;

g) il Revisore Legale dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge);

h) il Comitato di Raccolta (organo facoltativo).

Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo 5 (cinque) a massimo 11 (undici) membri.

8.2. Sono membri di diritto, salvo rinuncia e sino a dimissioni, i Costituenti, i quali provvederanno eventualmente a designare gli altri componenti del Consiglio scegliendoli tra i Fondatori.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

8.3. Gli eletti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

8.4. Nel caso venga a mancare un Costituente gli altri membri provvederanno a sostituirlo con designazione a maggioranza tra coloro che risultino a tale data compresi nella categoria dei Fondatori di cui all'art. 6 del presente Statuto.

Nel caso in cui non vi siano Fondatori, si provvederà alla scelta tra i Sostenitori o tra persone che condividano gli scopi della Fondazione e di comprovata fede "torresina" da valutare caso per caso ad opera del Comitato dei Garanti.

8.5. Il nuovo designato cesserà dalla carica unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e sarà rieleggibile.



Aglio Polo Alessandro Papar
TESTE

Mareo Jeanu

Eleonora Cherchi TESTE

Quoben Lusa

Johns

Johns

Roberto Moro

Autentico John

Autentico John Topponzolo

Vincenzo Celi

Nicola Lbari

Manlio G. P.

8.6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

8.7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno su convocazione del Presidente da farsi con raccomandata A/R, P.E.C., fax, telegramma o e-mail spedita almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con allegato l'ordine del giorno.

8.8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche qualora ne facciano richiesta almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso e la maggioranza del Comitato dei Garanti. La richiesta va indirizzata al presidente del Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata a/r, p.e.c., fax, telegramma o e-mail. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dalla data del ricevimento della richiesta, convoca il Consiglio di Amministrazione (tramite raccomandata a/r, p.e.c., fax, telegramma o e-mail) entro 7 (sette) giorni.

8.9. Il Consiglio adotta le deliberazioni che considera necessarie ed opportune per l'amministrazione ed il funzionamento della Fondazione.

8.10. Il Consiglio di Amministrazione si occupa dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, cura e promuove gli indirizzi della Fondazione, ne elabora ed organizza i programmi e le iniziative e sovrintende a tutte le at-

tività della stessa.

8.11. Inoltre a titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- b) su quanto concerne i rapporti con i terzi ed in particolare sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione.

8.12. Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità economiche risultanti dal bilancio, autorizza le iniziative da perseguirsi sentito il Comitato dei Garanti.

8.13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.14. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

8.15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti.

8.16. Per la validità delle deliberazioni concernenti la straordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza dei voti di tutti i suoi componenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

8.17. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario designato per ciascuna riunione.

8.18. Non sono ammessi nè il voto per delega nè il voto per corrispondenza.



Angelo R. Di Stefano ^{Teste}

Giuseppe Rina

Luigi Rina ^{Teste}

Roberto Rina

Antonio Rina ^{Teste}

Vincenzo Rina

Nicola Rina

Michele Rina

8.19. Ogni verbale del Consiglio di Amministrazione potrà essere inviato al presidente del Comitato dei Garanti entro le 48 (quarantotto) ore successive alla deliberazione qualora uno dei Garanti ne faccia richiesta.

8.20. Il membro del Consiglio di Amministrazione che manchi a 2 (due) adunanze consecutive e senza giustificato motivo decadrà dalla carica.

8.21. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

8.22. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 9 - PRESIDENTE

9.1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

9.2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.3. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, nominato a maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

9.5. Fino a quando nel Consiglio di Amministrazione vi siano
Costituenti e Fondatori, salvo rinuncia espressa, il Presiden-
te deve essere scelto fra questi.

9.6. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne diri-
ge le adunanze, propone le materie da trattare nelle rispetti-
ve adunanze;
- sorveglia sul buon andamento amministrativo della Fondazio-
ne;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Diretto-
re Generale;
- firma tutti gli atti della Fondazione.

9.7. In caso di dimissioni del Presidente assumerà la carica
il Vice Presidente che verrà a sua volta sostituito nell'inca-
rico, nella successiva adunanza e su deliberazione del Consi-
glio, da uno degli altri componenti del Consiglio Stesso.

9.8. Il Presidente potrà essere revocato dal suo incarico per
i seguenti motivi:

- comportamento contrario agli scopi della Fondazione;
- condanna passata in giudicato per peculato o altri reati
contro il patrimonio;
- dimissioni;
- mancato versamento della quota annuale;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o



Giuseppe Deodato Teste

Mario Leone

Eleonora - Chiorchi TESTE

Andrea Lina

Filippo Lina

Antonio di Toppevaldi

Polato Lina
Antonio Lina

Luigi Cini

Nicola Lina
Michele Lina

all'immagine della Fondazione.

9.9. La revoca del Presidente dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio da determinarsi senza tenere conto del voto del Presidente, nel corso della riunione ordinaria successiva alla presentazione della "mozione di sfiducia" oppure durante una riunione convocata d'urgenza. La mozione di sfiducia potrà essere presentata anche da un solo membro del CDA e dovrà essere adeguatamente motivata oltre che supportata da documentazione.

Articolo 10 - IL VICE PRESIDENTE

10.1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente attesta l'assenza del Presidente.

10.2. In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente la carica rimarrà vacante fino alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione che provvedrà alla sua sostituzione a maggioranza scegliendolo tra i suoi membri.

Articolo 11 - COMITATO DEI GARANTI

11.1. Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 5 (cinque).

11.2. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono scelti dal Consiglio di Amministra-

zione tra i 'Costituenti' che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione. Nel caso non siano a disposizione Costituenti i componenti verranno scelti tra coloro che risultino compresi nella categoria dei 'Fondatori' di cui all'art. 6 del presente Statuto. Nel caso in cui non vi siano Fondatori, si provvederà alla scelta tra i 'Sostenitori'.

11.3. Al Comitato dei Garanti compete di:

- verificare l'andamento della Fondazione e vigilare che ne vengano rispettati gli scopi. A tal proposito, ricevuto il verbale delle delibere del Consiglio di Amministrazione, il Comitato può, entro le 48 (quarantotto) ore successive, a maggioranza dei suoi membri, suggerire eventuali modifiche nel rispetto degli scopi della Fondazione;
- vigilare sull'operato degli organi della Fondazione.

11.4. Il Comitato ha potere decisionale circa l'ingresso e l'esclusione dei nuovi Fondatori e Sostenitori; l'esclusione potrà avvenire per i seguenti motivi:

- comportamento contrario agli scopi della Fondazione;
- condanna passata in giudicato per peculato o altri reati contro il patrimonio;
- dimissioni;
- mancato versamento da parte dei Fondatori del contributo annuale stabilito dal Consiglio;
- condotta contraria al dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;



Angelo Felice Di Sordani
Veneri
Telle
Mareo Fanni
Eleanora - Enoch TESTE

Andrea Bue
F. Bue

Antonio Luigi Toppo
Roberto Suro
Antonio Suro

Enrico Curi
Nicola Suro
Michele Suro

- comportamenti contrari ai doveri di prestazioni non patrimoniali;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

11.5. Il Comitato dei Garanti è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.6. Il Comitato dei Garanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

11.7. In seconda convocazione il Comitato dei Garanti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

11.8. Ogni membro del Comitato ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - DIRETTORE GENERALE

12.1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti oppure al fuori degli stessi, tramite votazione palese tra persone che, per l'attività svolta, l'esperienza e la competenza acquisita nei settori di interesse della Fondazione, ovvero per i particolari meriti conseguiti nello sport o nel sociale risultino in possesso dei requisiti rispondenti alle finalità della Fon-

dazione e siano in grado di apportare ad essa un fattivo contributo.

12.2. In caso di nomina di persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione, essa, una volta nominata, non entrerà a far parte del Consiglio stesso, potendo però partecipare alle riunioni di tale organo, se invitato a farlo dal Presidente, senza diritto di voto, e con funzioni per lo più consultive e non vincolanti.

12.3. I suoi compiti verranno determinati dall'organo che lo nomina.

12.4. Il Direttore Generale collabora con il Presidente nella attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

12.5. In caso di dimissioni o revoca del Direttore Generale il ruolo rimarrà vacante fino a nuova nomina.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

13.1. Ai sensi di legge, in conformità al disposto dell'art. 30 CTS, è nominato un Organo di Controllo monocratico per lo svolgimento delle funzioni ivi indicate. Esso potrà anche esercitare la revisione legale dei conti, se iscritto nell'apposito Registro, sia quando tale funzione sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1 CTS sia in caso di nomina facoltativa.

13.2. Ove organo distinto, la revisione può essere svolta da Revisore Unico nominato tra gli iscritti nel Registro dei Re



Angelo Paladino
Marco Fenu
Stefano
Giuseppe
Antonio
Roberto
Antonio
Enrico
Nicola

Varese
Eleonora - Eletta di TESTE

visori Legali.

13.3. I membri di tali organi sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - COMITATO DI RACCOLTA

14.1. Il Comitato di Raccolta è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri o anche al di fuori di essi tra i Fondatori o anche tra i Sostenitori. E' un organo facoltativo composto da un minimo di tre persone che si occuperanno della raccolta delle domande per l'ingresso in Fondazione dei nuovi Fondatori e Sostenitori e, solo dopo la ratifica del Comitato dei Garanti, sbrigheranno le formalità relative alle nuove adesioni (emissione ricevute, iscrizione nei relativi albi, raccolta delle elargizioni, richieste delle quote minime annue).

Articolo 15 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

15.1. È possibile tenere le riunioni degli organi collegiali, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

= che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

= che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

= che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

= che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

= che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16 - LIBRI DELLA FONDAZIONE E SCRITTURE CONTABILI

16.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

16.2. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;



Aut. P. R. Desendo/Vari
Moreo leaveu
Eleonora Cherchi TESTE

Quoben lue
h. fue Jan

Aut. P. R. Desendo
Moreo leaveu
Eleonora Cherchi

Valerio Culi
Nicola Ubari
Mohamed

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato dei Garanti;

d) l'albo che contenga i nomi dei Costituenti, Fondatori e Sostenitori.

Articolo 17 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1. Il Comitato dei Garanti e il Consiglio di Amministrazione riuniti insieme, con il voto favorevole complessivo dei 3/4 (tre quarti) dei rispettivi componenti, delibera lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

17.2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

17.3. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 co. 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Comitato dei Garanti.

Articolo 18 - MODIFICA DELLO STATUTO

18.1. Il presente statuto sarà modificabile -- fatta eccezione per scopo e finalità, con possibilità comunque di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al co. 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 -- solo ed esclusivamente in una riunione dedicata solo a questa atti-

Aylo Pol Desseu byu
Tale

Elonora Cherchi TESTE

Andrea Lee
Landscape

Elonore Cherchi TESTE

Name type below Antennae of 7 segments
 ✓ in Cerio Culi 2nd antennary
 Nicole Urai Antennae 11-seg



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Sassari, li ventitre gennaio duemilaventitre
Firmato digitalmente: Antonietta Schintu Notaio